

Informativa ai Datori di Lavoro e ai Lavoratori ANINSEI-UIL Scuola RUA
Previdenza complementare e TFR

Premessa

La presente informativa è redatta in attuazione dell'accordo collettivo sottoscritto tra **ANINSEI** e **UIL Scuola RUA** in materia di previdenza complementare e gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), nell'ambito del CCNL ANINSEI 2024-2027.

Il CCNL ANINSEI 2024-2027 prevede, a regime, un contributo obbligatorio alla previdenza complementare pari all'**1% a carico del lavoratore** e all'**1% a carico del datore di lavoro** ("contributo contrattuale 1+1%"). Tuttavia, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della **COVIP** e della conseguente effettiva operatività del **Fondo Scuola Libera** — fondo pensione negoziale di riferimento per il settore — l'accordo ANINSEI-UIL Scuola RUA ha disposto la **sospensione temporanea** di tale obbligo contributivo.

Durante la fase transitoria, e fino alla data di effettiva operatività del Fondo Scuola Libera, si applica la disciplina descritta nella presente informativa. Il contributo transitorio cesserà automaticamente — senza necessità di ulteriori comunicazioni — alla data di operatività del Fondo Scuola Libera, a partire dalla quale tornerà ad applicarsi il regime ordinario previsto dal CCNL.

1. COSA CAMBIA NEL PERIODO TRANSITORIO

Per i lavoratori che rientrano nelle condizioni previste dall'accordo, il datore di lavoro riconosce un:

CONTRIBUTO TRANSITORIO DATORIALE PARI ALL'1% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI.

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

Non è quindi una trattenuta dell'1% sulla retribuzione del lavoratore.

Il contributo viene pagato mensilmente insieme alla retribuzione ed è indicato nel cedolino con la voce:

"Contributo transitorio previdenza complementare – Accordo ANINSEI/UIL Scuola RUA".

2. CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO TRANSITORIO

Il contributo spetta, in particolare:

A. Lavoratore che mantiene il TFR presso il datore di lavoro

Il lavoratore che ha lasciato o lascia il TFR presso il datore di lavoro ha diritto al contributo transitorio.

Questo vale sia per chi ha effettuato una scelta espressa sia per chi ha mantenuto il TFR in azienda secondo le condizioni previste dall'accordo.

B. Nuovo assunto dal 1° luglio 2026 che sceglie il mantenimento del TFR in azienda

Il lavoratore assunto dal 1° luglio 2026 può scegliere espressamente, entro 60 giorni dalla prima assunzione, di mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In questo caso spetta il contributo transitorio.

C. Lavoratore nuovo assunto il cui TFR viene temporaneamente destinato a Cometa

Per il lavoratore assunto dal 1° luglio 2026 che non esprime alcuna scelta entro i 60 giorni previsti, opera il meccanismo di adesione automatica previsto dalla normativa richiamata nell'accordo.

Il TFR viene destinato in via residuale a **Cometa**.

In questo caso il contributo transitorio spetta esclusivamente per il periodo compreso tra la prima assunzione e il completamento dell'adesione automatica a Cometa.

4. QUANDO IL CONTRIBUTO NON SPETTA

Il contributo transitorio non spetta al lavoratore che scelga volontariamente e individualmente di destinare il proprio TFR a Cometa o a una forma di previdenza complementare diversa da Cometa. In questo caso il diritto al contributo cessa dal mese successivo alla comunicazione scritta al datore di lavoro dell'avvenuto conferimento del TFR.

ATTENZIONE:

scegliere volontariamente Cometa o un altro fondo pensione significa rinunciare al contributo transitorio previsto dall'accordo.

5. IL CASO DEL FONDO DI TESORERIA INPS

Il lavoratore che, per effetto delle dimensioni dell'impresa, abbia il TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS non perde automaticamente il contributo transitorio.

L'accordo precisa, infatti, che la destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria INPS non equivale all'adesione volontaria a una forma di previdenza complementare.

Pertanto:

Fino a quando il lavoratore non aderisce volontariamente a un fondo pensione diverso, il diritto al contributo transitorio resta fermo se ricorrono le altre condizioni previste dall'accordo.

6. UNA COSA IMPORTANTE: IL CONTRIBUTO DELL'1% NON È "NETTO"

Il contributo transitorio ha natura di emolumento retributivo accessorio a carattere transitorio.

Secondo quanto stabilito dall'accordo:

- è soggetto alla disciplina ordinaria degli emolumenti retributivi accessori;
- concorre alla base di calcolo del TFR;
- è soggetto alla disciplina previdenziale e fiscale ordinaria, salvo le eventuali disposizioni di legge applicabili.

Pertanto, il lavoratore non deve considerare l'1% come un importo netto aggiuntivo in busta paga.

7. LA SITUAZIONE DEL LAVORATORE IN SINTESI

Situazione del lavoratore	Destinazione TFR	Contributo transitorio 1%
TFR mantenuto in azienda	Datore di lavoro	SÌ
Nuovo assunto che sceglie il TFR in azienda entro 60 giorni	Datore di lavoro	SÌ
Nuovo assunto che non sceglie entro 60 giorni	Cometa in via residuale	Solo per il periodo transitorio previsto dall'accordo
TFR destinato volontariamente a Cometa	Cometa	No, salvo il periodo transitorio previsto dall'art. 2.2, lett. c)

Situazione del lavoratore	Destinazione TFR	Contributo transitorio 1%
TFR destinato volontariamente ad altro fondo pensione	Altro fondo	NO
TFR al Fondo Tesoreria INPS, ricorrendone le condizioni	Fondo Tesoreria INPS	SÌ , se ricorrono le condizioni dell'accordo

8. COSA DEVE FARE OGGI IL LAVORATORE

Il lavoratore deve innanzitutto verificare quale sia la propria situazione relativa al TFR.

Se il TFR è già mantenuto presso il datore di lavoro

Non deve aderire ad alcun fondo pensione per beneficiare del contributo transitorio.

L'azienda deve verificare la posizione e applicare il contributo secondo l'accordo.

Se è stato assunto dal 1° luglio 2026

Deve verificare di avere effettuato entro 60 giorni dalla prima assunzione la scelta relativa alla destinazione del TFR.

Se vuole mantenere il TFR presso il datore di lavoro, deve aver espresso tale volontà secondo le modalità previste.

Se vuole aderire volontariamente a un altro fondo pensione

Può farlo, perché la libertà di adesione alla previdenza complementare resta pienamente garantita.

Deve però sapere che, secondo l'accordo, l'adesione volontaria a una forma pensionistica complementare diversa da Cometa comporta la perdita del contributo transitorio.

9. E QUANDO SARÀ OPERATIVO FONDO SCUOLA LIBERA?

Questa è la seconda fase.

Quando il Fondo Scuola Libera sarà autorizzato dalla COVIP e sarà concretamente in grado di ricevere adesioni e versamenti, il contributo transitorio cesserà automaticamente.

Le parti comunicheranno ai datori di lavoro associati ANINSEI l'avvenuta operatività del Fondo entro 15 giorni dal provvedimento COVIP.

A quel punto ciascun lavoratore potrà scegliere autonomamente tra tre possibilità:

1. ADERIRE A FONDO SCUOLA LIBERA

Conferendo il TFR maturando e, ove previsto, anche il TFR pregresso secondo le modalità consentite.

2. MANTENERE IL TFR

Presso il datore di lavoro oppure, per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, presso il Fondo di Tesoreria INPS.

3. ADERIRE A UN ALTRO FONDO PENSIONE

Il lavoratore potrà scegliere una diversa forma pensionistica complementare.

La scelta dovrà essere formalizzata per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione congiunta dell'avvio del Fondo Scuola Libera.

10. COSA DEVONO FARE LE AZIENDE

Le aziende associate ANINSEI dovranno:

1. verificare la posizione relativa al TFR di ciascun lavoratore;
2. illustrare al lavoratore le opzioni disponibili in merito alla destinazione del TFR e al contributo transitorio;
3. acquisire e conservare la documentazione relativa alle scelte effettuate dai lavoratori;

4. applicare il contributo transitorio nei casi previsti dall'accordo;
5. inserire il contributo nel cedolino con la specifica voce prevista;
6. consegnare l'informativa ai lavoratori;
7. verbalizzare le comunicazioni effettuate al lavoratore e acquisire la sottoscrizione della ricevuta;
8. conservare la documentazione relativa alla destinazione del TFR per tutta la durata del rapporto e per i cinque anni successivi alla cessazione.

11. LA REGOLA PIÙ IMPORTANTE

Il lavoratore **non perde la libertà di scegliere**.

L'accordo non obbliga il lavoratore ad aderire a Fondo Scuola Libera, né gli impedisce di aderire a un'altra forma di previdenza complementare.

La differenza riguarda soprattutto il **contributo transitorio dell'1% a carico del datore di lavoro**, che viene riconosciuto nelle condizioni previste dall'accordo e non viene riconosciuto in caso di adesione volontaria a una forma pensionistica complementare diversa da Cometa.

12. AVVERTENZA

La presente informativa illustra l'accordo collettivo ANINSEI–UIL Scuola RUA in forma semplificata.

Per la gestione delle singole posizioni devono essere verificati il contratto di lavoro, la data di assunzione, la situazione del TFR, la destinazione eventualmente già effettuata e le specifiche condizioni previste dalla normativa applicabile.

2. Dichiarazione del dipendente

In allegato **un modello modulare**, che l'ufficio paghe può far compilare al dipendente nella parte pertinente e, soprattutto, rimane traccia documentale della situazione che dà diritto o meno all'1%. **(vedi allegato)**,

Il modello non sostituisce il modello TFR3, che è stato adottato con il Decreto interministeriale Lavoro–MEF 4 settembre 2026 ed è quello da utilizzare per i lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, esclusi i lavoratori domestici e che deve essere ugualmente compilato e fatto sottoscrivere ai dipendenti assunti dal 1 luglio 2026. modello ufficiale **(vedi allegati)**,